

OU C-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 251/A III Legislatura

'MODIFICA ALLA L.R. 29/8/1979 N° 57''

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/10/1982.

REGIONE PUGLIA

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1979 N.57

Art. 1


L'art. 2 della Legge 29 agosto 1979, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Contributi regionali - Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 13, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente ai soggetti beneficiari, che usufruiscono dei mutui accordati dagli Istituti e Sezioni di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, di importo non superiore a quello vigente stabilito in conformità alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, della durata massima di anni 15, alle condizioni di mercato, a tasso sia costante che variabile.

Tali contributi possono essere ceduti pro-solvendo agli enti mutuantati.

I contributi predetti sono determinati a favore dei beneficiari in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza di cui al successivo art.9 e sono corrisposti semestralmente per i primi dieci anni di ammortamento del mutuo nelle seguenti misure:

- 1) 12% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla prima fascia di reddito;



REGIONE PUGLIA

2) 10% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla seconda fascia di reddito:

3) 8% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla terza fascia di reddito."

Art. 2

L' art.4 della Legge 29 agosto 1979, n.57 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Spesa ammissibile: Per la determinazione della spesa ammissibile, tanto per la costruzione che per l'acquisto delle abitazioni, si applicano i parametri definiti dalla Regione Puglia ai sensi della lettera g) dell'art.4 della Legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 3

L' art.5 della Legge 29 agosto 1979, n.57 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Garanzia regionale per i mutui agevolati - I mutui contratti per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione Puglia.

./.

REGIONE PUGLIA

La garanzia diverrà operante entro 120 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, anche se promossa da terzi, e la Regione corrisponderà all'Istituto mutuante tutte le somme dovutegli per capitale, interessi anche di mora, accessori e spese, per le quali fosse risultato insoddisfatto.

La garanzia diverrà parimenti operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento di asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'Istituto mutuante.

In tal caso la Regione corrisponderà all'Istituto medesimo le somme per qualsiasi titolo dovutegli per capitale, interessi anche di mora, accessori e spese, surrogandosi nelle ipoteche da esso iscritte a carico del mutuatario."

Art. 4

Il primo comma dell'art.9 della Legge 29 agosto 1979, n.57 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato: "Beneficiari dei contributi - I contributi di cui alla presente legge e successive modifiche ed integrazioni,..."

Art. 5

All'art.12 della Legge 29 agosto 1979, n.57 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto al termine, dopo la parola "leggi" le parole "statali o".

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Il primo comma dell'art.2 della Legge Regionale 21 giugno 1980, n.76, quale sostituito dal primo comma dell'art. 4 della Legge Regionale 31 agosto 1981, n.50, è soppresso.

NORMA TRANSITORIA

Art. 7

Le disposizioni previste dalla presente legge trovano applicazione anche per le domande già presentate ai sensi della legge regionale n.57/79.

NORMA FINANZIARIA

Art. 8

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura con i fondi già stanziati sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, L.R. 18 giugno 1982, n. 25,

- obiettivo operativo 01 - Sub 2/C -

Edilizia abitativa, convenzionata ed agevolata.

REGIONE PUGLIA

5

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE:

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1979 N.57

Le modifiche che si intendono apportare alla legge 57/79, con cui è previsto un intervento regionale quinquennale in favore di soggetti aspiranti all'acquisto o alla costruzione di alloggio, sono dirette alle modalità ed ai tempi riferiti alla concessione del contributo regionale.

Tali modifiche si rendono necessarie per superare lo stato di stallo che è venuto a determinare a causa delle difficoltà riscontrate da parte degli Istituti di Credito nel reperimento delle disponibilità per far fronte alle richieste dei mutui agevolati in favore dei beneficiari individuati dalla Regione, difficoltà risalenti al mancato collocamento delle cartelle fondiarie non più sufficientemente remunerative.

Per superare tale situazione si è concordato con gli Istituti di credito di passare dalla concessione di un mutuo agevolato a quello ordinario fermo restante l'intervento regionale attraverso l'onere di un contributo.

Ciò in quanto nei mutui ordinari gli Istituti di Credito non trovano quelle difficoltà oggettive che si frappongono nella concessione, invece, dei mutui agevolati.

Tale contributo regionale sui mutui ordinari viene previsto per una durata di 10 anni in misura differenziata e pari al 12%, al 10% e all'8% sul mutuo concesso a seconda delle fasce di reddito di appartenenza dei beneficiari.

Il mutuo da concedere è previsto nei limiti fissati dalla legge 457/78 e successive modifiche con i costi di cui ai parametri definiti dalla Regione ai sensi della lett. g.) dell'art.4 della legge 457/78.

./.

REGIONE PUGLIA

191

Inoltre, la durata del mutuo, con la innovazione, passa da 20 a 15 anni secondo l'orientamento generale degli Istituti di Credito decisi, ormai, alla concessione dei mutui per durata non superiore a tale limite.

Tale innovazione riguarda anche i soggetti che hanno già presentato domanda, e che, a tutt'oggi, per i motivi innanzi esposti non hanno ancora ottenuto alcun beneficio, nonostante gli stessi siano stati individuati da parte della Regione.

